



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119 del 05-08-2020

**Oggetto:** ATTO DI INDIRIZZO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI DA CALCIO SITI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI PASSO DI TREIA, CHIESANUOVA E SANTA MARIA IN SELVA - CAMPO DA TENNIS DI CHIESANUOVA

Il giorno **cinque agosto duemilaventi**, alle ore **10:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

**presenti n. 5 assenti n. 0**

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 9 luglio 2015 è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per l'affidamento in concessione di tutti gli impianti sportivi comunali;

PREMESSO, inoltre, che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 23/07/2015 è stato formulato atto di indirizzo al fine di predisporre l'avviso pubblico per la concessione della **gestione delle palestre comunali** site nelle frazioni di Passo di Treia e di Chiesanuova, sulla base dei criteri in esso previsti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 23/07/2015 è stato formulato atto di indirizzo al fine di predisporre l'avviso pubblico per la concessione della **gestione dei campi sportivi da calcio comunali** siti nel capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia, Chiesanuova e Santa Maria in Selva, sulla base dei criteri in esso previsti;

CONSIDERATO che con determinazione n. 95/547 in data 11/09/2015 il Responsabile del I settore provvedeva alla aggiudicazione definitiva della gestione delle **palestre comunali** site nel territorio di Treia per la stagione sportiva 2015/2016, per i corrispettivi annui di seguito indicati:

- alla G.S. Lube Pallavolo Treia per quanto riguarda la gestione della palestra di Chiesanuova di Treia (corrispettivo orario € 8,40);
- alla A.P. Aurora Treia A.S.D. per quanto riguarda la gestione della palestra di Passo di Treia (corrispettivo orario € 9,00);

CONSIDERATO che con determinazione n. 96/548 in data 11/09/2015, il Responsabile del I settore provvedeva alla aggiudicazione definitiva della gestione **dei campi sportivi** siti nel territorio di Treia per la stagione sportiva 2015/2016, per i corrispettivi annui di seguito indicati:

- alla A.P. Aurora Treia A.S.D. per quanto riguarda la gestione dei campi sportivi di Treia (corrispettivo € 11.992,00) e Passo di Treia (corrispettivo € 10.018,00);
- alla F.C. A.S.D. Chiesanuova per quanto riguarda la gestione del campo sportivo di Chiesanuova di Treia (corrispettivo € 10.000,00 incrementato di € 5.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 108 del 15/07/2020);
- alla U.S. Abbadiense per quanto riguarda la gestione del campo sportivo di Santa Maria in Selva di Treia (corrispettivo € 5.532,00);

ATTESO che:

- in data 13/10/2015 (repertorio n. 2.593) è stata stipulata la convenzione per la gestione della palestra comunale di Passo di Treia con l'A.P. Aurora Treia A.S.D., scadente il 31/08/2019;
- in data 15/10/2015 (repertorio n. 2.594) è stata stipulata la convenzione per la gestione della palestra comunale di Chiesanuova con la G.S. Lube Pallavolo Treia scadente il 31/08/2019;
- in data 09/09/2019, con determinazione n. 110/473, la gestione della palestra comunale di Chiesanuova, a seguito di rinuncia da parte della G.S. Lube Pallavolo Treia (prot. n. 14.793/2019) è stata affidata alla U.S.D. Treiese per il periodo **dal 01/09/2019 al 31/08/2020**, alle medesime condizioni dettate dalla convenzione stipulata in data 15 ottobre 2015 con il precedente gestore;

DATO ATTO che con determinazione n. 49/202 in data 17/04/2019 venivano prorogati fino al 31 agosto 2020, alle condizioni precedenti, gli affidamenti, effettuati nel 2015 con procedura ad evidenza pubblica, per la gestione dei campi sportivi e delle palestre comunali, ferma restando la necessità di acquisire la disponibilità delle società

affidatarie a proseguire nella gestione per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- con determinazione n. 9/34 in data 28/01/2016 del Responsabile del I settore è stata aggiudicata definitivamente, al Centro Giovanile Giovanni XXIII, **la gestione dei campetti sportivi comunali polivalenti siti a Treia**, nella frazione di San Lorenzo e nella frazione di Chiesanuova - via Don Luigi Sturzo e che per la gestione di tali campetti sono state stipulate tra le parti le relative convenzioni, (repp. n. 2.612 e n. 2.613) per il periodo dal 01/02/2016 al 31/01/2017, rinnovate fino al 31 gennaio 2020, gestione prorogata, alle condizioni precedenti, fino al 31/01/2021 con determinazione n. 10/29 in data 20/01/2020;
- con determinazione n. 9/34 in data 28/01/2016 del Responsabile del I settore è stata aggiudicata definitivamente, alla U.S.D. Treiese, **la gestione del campetto sportivo comunale da tennis sito in via Don Bosco** e che per la gestione di tale campetto è stata stipulata, tra le parti, la relativa convenzione (rep. n. 2.614) per il periodo dal 01/02/2016 al 31/01/2017, rinnovata fino al 31/01/2020 e prorogata fino al 31/01/2021 con determinazione n. 11/30 del 20/01/2020;
- con determinazione n. 49/226 del 03/05/2016 del Responsabile del I settore è stata aggiudicata definitivamente, alla U.S.D. Treiese, la gestione **del campetto sportivo comunale da tamburello sito in via Don Bosco** e che per la gestione di tale campetto è stata stipulata, tra le parti, la relativa convenzione (rep. n. 2.647) per il periodo dal 03/05/2016 al 02/05/2017, rinnovata fino al 02/05/2020 e prorogata fino al 02/05/2021 con determinazione n. 11/30 del 20/01/2020;

CONSIDERATO che in data 31 agosto 2020 scadranno le convenzioni per la gestione dei campi sportivi comunali da calcio siti nel capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia, Chiesanuova e Santa Maria in Selva, nonché per la gestione delle palestre comunali di Chiesanuova e Passo di Treia;

VISTO l'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*), il quale dispone quanto segue *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*;

VISTO l'approssimarsi della data di inizio della stagione sportiva 2020/2021;

CONSIDERATO che permane l'impossibilità, in capo all'Amministrazione comunale, di gestire direttamente i campi sportivi e le palestre e che l'insorgere e il perdurare dell'emergenza sanitaria da Coronavirus ha determinato la necessità di rimodulare l'azione amministrativa, concentrandola in particolare su obiettivi prioritari rispetto alla gestione ordinaria;

RICHIAMATA la legge 2 aprile 2012, n. 5 della Regione Marche e il relativo regolamento 7 agosto 2013, n. 4 contenenti le disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, dover formulare atto di indirizzo al Responsabile del I settore nel senso di procedere alla proroga delle

convenzioni in essere, come sopra elencate e scadenti al 31 agosto 2020, **per un ulteriore anno, fino al 31 agosto 2021**, alle condizioni già vigenti, ferma restando la necessità di acquisire l'assenso formale da parte degli attuali gestori;

ATTESO che è, tuttavia, necessario procedere all'**affidamento della gestione del campo da tennis di Chiesanuova**, impianto che entrerà nella disponibilità del Comune di Treia a far data dal 1° settembre p.v., in virtù della costituzione del diritto di usufrutto effettuata con atto notarile rep. 202 del 03/06/2020 a rogito del notaio dr. Fabio Sciapichetti e per il quale non vi è possibilità di gestione diretta da parte di questo Ente;

VISTO lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione di tutti gli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 31 in data 9 luglio 2015, cui si rinvia;

DATO ATTO che l'affidamento deve essere effettuato nel rispetto della legge Regione Marche 2 aprile 2012, n. 5 e del relativo regolamento 7 agosto 2013, n. 4, contenenti le disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero;

CONSIDERATO che l'articolo 15 del Regolamento regionale prevede che l'affidamento in parola debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO di dover affidare in concessione la gestione del campo da tennis di Chiesanuova tramite gestione convenzionata, affidata ai soggetti indicati nell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali), nonché ad associazioni ed enti senza scopo di lucro, mediante gara informale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 15 del regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4;

RITENUTO, inoltre, di formulare i seguenti criteri generali per la concessione in parola:

- la concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere **dall'1/09/2020** e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza. Si stabilisce, comunque, che il tempo massimo di durata della convenzione è di anni quattro;
- il concessionario dovrà corrispondere l'importo di € 100,00 (oltre IVA) come canone annuo di utilizzo del campo da tennis;
- il Comune corrisponderà al concessionario, per la gestione, il corrispettivo annuo di € 300,00 (oltre IVA) per il predetto campo da tennis;
- il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i contratti delle utenze per tutta la durata di gestione dell'impianto o, se non è possibile, dovrà rimborsare al Comune, in misura forfetaria, le spese sostenute per le utenze;
- le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali confluiscono direttamente nel bilancio del concessionario e vengono utilizzate a copertura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento della struttura. La misura di tale tariffa, per il campo da tennis di Chiesanuova, è la seguente:
  - € 5,00/h per le ore diurne (fino alle ore 19:00);
  - € 8,00/h per le ore notturne (dalle ore 19:00);
- il concessionario dovrà riservare al Comune l'utilizzo gratuito del predetto campo

- per almeno 30 giorni l'anno;
- l'aggiudicazione della gara avverrà attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Requisiti e criteri di partecipazione alla gara:**  
in applicazione dell'articolo 16 del regolamento Regione Marche del 7 agosto 2013, n. 4, "Disposizioni di attuazione della legge regionale 2 aprile 2012 n. 5" (contenente "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"), il punteggio per la **Proposta gestionale** verrà attribuito in base ai seguenti requisiti e criteri:
  - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate (**fino a 30 punti**);
  - b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi (**fino a 12 punti**);
  - c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori (**fino a 6 punti**);
  - d) livello di attività svolta (**fino a 6 punti**);
  - e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani (**fino a 6 punti**);
  - f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo (**fino a 6 punti**);
  - g) numero di tesserati s.s. 2019/2020 per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto (**fino a 6 punti**);
  - h) presentazione di progetti di promozione di sport consoni all'impianto concesso in gestione, legati anche allo svolgimento di attività di carattere ludico, sia per adulti che bambini, che incrementano gli utenti e, di conseguenza, abbattano i costi fissi di gestione (**fino a 28 punti**).

**TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER PROPOSTA GESTIONALE: 100**

**SCALA VALORI DI GIUDIZIO ATTRIBUIBILI:**

**N: valore nullo; B: valore basso; M: valore medio; A: valore alto; MA: valore molto alto**

L'attribuzione dei valori di giudizio avverrà nel seguente modo:

criterio a): N: 0 punti; B: 7,50 punti; M: 15 punti; A: 22,50 punti; MA: 30 punti  
 criterio b): N: 0 punti; B: 3 punti; M: 6 punti; A: 9 punti; MA: 12 punti  
 criterio c): N: 0 punti; B: 1,5 punti; M: 3 punti; A: 4,50 punti; MA: 6 punti  
 criterio d): N: 0 punti; B: 1,5 punti; M: 3 punti; A: 4,50 punti; MA: 6 punti  
 criterio e): N: 0 punti; B: 1,5 punti; M: 3 punti; A: 4,50 punti; MA: 6 punti  
 criterio f): N: 0 punti; B: 1,5 punti; M: 3 punti; A: 4,50 punti; MA: 6 punti  
 criterio g): N: 0 punti; B: 1,5 punti; M: 3 punti; A: 4,50 punti; MA: 6 punti  
 criterio h): N: 0 punti; B: 7 punti; M: 14 punti; A: 21 punti; MA: 28 punti

**Offerta economica (max 20 punti)**

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta un ribasso da applicare al corrispettivo annuo previsto per la gestione di ciascuna struttura sportiva, in un importo pari o inferiore a quello posto a base di gara, ovvero € 300,00.

Al concorrente che offrirà il ribasso maggiore verrà offerto il punteggio massimo; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato come segue:

- un punto fino a € 5,00 di ribasso offerto rispetto al corrispettivo posto a base di gara;
- da € 5,01 a 10,00 un punto ogni € 2,50 di ribasso offerto rispetto al corrispettivo posto a base di gara;
- oltre € 10,01 di ribasso offerto, sono attribuibili massimo 20 punti.

In caso di un'unica offerta economica e di ribasso pari a zero, non verrà attribuito alcun punteggio.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara informale, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016. La scelta della migliore proposta-offerta (proposta gestionale ed offerta economica) sarà rimessa al giudizio di un'apposita Commissione giudicatrice, che avrà il compito di effettuare la propria valutazione comparata, basata sui criteri suddetti.

La concessione dell'impianto sportivo verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio su un totale di 120 punti.

In caso di parità di punteggio, si opterà per la proposta-offerta che ha riportato, nel progetto gestionale, il maggiore punteggio per il criterio a), ovvero h) in caso di ulteriore parità. Oltre si procederà per sorteggio.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola proposta-offerta valida.

L'Amministrazione comunale potrà decidere, comunque, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna proposta-offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione;

VISTE le dimensioni ridotte, ed in alcuni casi non ottimali, dei campi, gli utilizzi limitati dei campi e solo nei periodi non invernali e la non economicità della gestione;

RITENUTO, pertanto, di dover semplificare lo schema tipo di convenzione approvato in Consiglio, come segue:

- riformulare l'articolo 21 ("*Caucione*") dello schema tipo di convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 9 luglio 2015 in riferimento alla gestione 2020/2021, come segue:

*"A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, comunque connessi alla gestione, il Concessionario, all'atto della stipula del contratto che regola la concessione, presterà cauzione per l'importo pari all'offerta economica annuale in uno dei modi indicati dalla legge.*

*La suddetta cauzione, qualora prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà comunque prevedere l'escussione a prima richiesta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché il pagamento delle somme "rinunciata ogni eccezione".*

*Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro nella misura indicata al comma 1 nel termine di 30 giorni, pena la decadenza della concessione.*

*La cauzione definitiva, prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto e sarà restituita al contraente al termine della concessione.*

***In alternativa, su opzione del Concessionario, in sostituzione della cauzione suddetta, il Comune liquiderà il corrispettivo di gestione alla fine della stagione sportiva, previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella convenzione; in caso di accertato inadempimento, il Comune provvederà a decurtare in tutto o in parte il corrispettivo dovuto";***

- riformulare l'articolo 18 ("*Responsabilità del concessionario e coperture assicurative*") prevedendo l'obbligo per il concessionario di stipulare solamente una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso i terzi e prestatori d'opera (con un massimale non inferiore ad € 500.000,00);

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore "Affari generali ed istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, DELIBERA DI GIUNTA n. 119 del 05-08-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI TREIA

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ATTESO che spetterà al Funzionario responsabile del centro di spesa perfezionare il presente atto con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile del I settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici" nel senso di procedere, con appositi atti, alla proroga delle convenzioni per la **gestione dei campi sportivi da calcio comunali** siti nel capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia, Chiesanuova e Santa Maria in Selva e per la **gestione delle palestre comunali** site nelle frazioni di Passo di Treia e di Chiesanuova, tutte scadenti il 31 agosto 2020, **per un ulteriore anno, fino al 31 agosto 2021**, alle condizioni già vigenti, previa acquisizione del consenso dei concessionari;
3. di FORMULARE ATTO DI INDIRIZZO al predetto Responsabile del I settore ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico per la concessione della gestione del campo da tennis di Chiesanuova, sulla base dei criteri contenuti nel presente atto.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, vista l'imminente necessità di pubblicare l'avviso pubblico, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

### DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 05-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:  
Favorevole

Treia, 05-08-2020

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 21-08-2020 al 05-09-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 13205 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 21-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Vicesegretario Comunale  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI